



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1143

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Riserva Naturale Provinciale "Lago di Toblino". Modifica delibera n. 16949 d. d. 30.11.1992, già modificata con delibera n. 158 d. d. 18.01.1993, n. 18240 d. d. 17.12.1993, n. 5397 d. d. 15.05.1998, n. 13976 d. d. 11.12.1998 e n. 160 d. d. 31.01.2003.

Il giorno **01 Agosto 2019** ad ore **16:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 16949 d. d. 30.11.1992, in seguito modificata con le deliberazioni n. 158 d. d. 18.01.1993, n. 18240 d. d. 17.12.1993, n. 5397 d. d. 15.05.1998, n. 13976 d. d. 11.12.1998 e n. 160 d. d. 31.01.2003, la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione ed alla regolamentazione d'uso del biotopo di interesse provinciale denominato "Lago di Toblino" ai sensi della legge provinciale 23.06.1986 n. 14 e s. m. Tale area protetta è ora designata a tutti gli effetti quale Riserva Naturale Provinciale ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e, oltre a mantenere invariata la denominazione originaria, conserva lo stesso inquadramento normativo sancito dai citati provvedimenti.

Fra le specifiche limitazioni d'uso territoriale di tale Riserva si prevede il divieto di entrare nella zona protetta con qualsiasi mezzo di trasporto meccanico, fatta salva la deroga, sancita da ultimo con la deliberazione riferita all'anno 2003, per consentire il transito ciclabile su di un tratto di stradina del tutto marginale e coincidente con la p. f. 2660 in CC Calavino.

Nel corso degli anni durante i quali è stata gestita l'area protetta, la percorrenza al suo interno da parte dei visitatori è stata indirizzata alla esclusiva modalità di fruizione pedonale, in ordine a quanto specificamente disposto come sopra. Per le esigenze di fruizione e di didattica naturalistica era stato costruito internamente alla riserva un sentiero attrezzato e protetto, lungo la riva del lago in prossimità del Castello di Toblino. Assai spesso tuttavia si sono registrate irregolarità e contravvenzioni alla norma da parte di ciclisti che, per ovviare all'oggettiva pericolosità per le biciclette sulla adiacente strada di pubblico transito fra la località "Due laghi" e "Sarche", tendono ad immettersi direttamente nel percorso pedonale attrezzato dell'area protetta, generando non poche problematiche di carattere sanzionatorio e gestionale.

Va peraltro precisato che nel corso dei tempi successivi all'individuazione dell'area protetta i flussi ciclistici sono oltremodo aumentati, sia per frequenza che per tipologia d'uso, e l'area di Toblino, che include la riserva naturale, costituisce un punto di richiamo molto forte per questo tipo di mobilità, data la sua posizione di collegamento obbligato fra l'Alta Valle dei Laghi ed il Basso Sarca.

Il pregio paesaggistico-ambientale di quei luoghi è un dato di fatto riconosciuto ed apprezzato ormai su larga scala ed è tale del resto da conferire alla stessa Riserva naturale, nella parte che coincide con lo sviluppo di tutta la riva occidentale del lago, una pregnante funzione turistico-ricreativa, in evidenza della quale necessitano risposte efficaci e opportunamente calibrate rispetto alla peculiarità dell'area.

L'esperienza ormai acquisita in fatto di mobilità lungo le direttrici ciclabili prossime o interne ad altre aree protette ha peraltro dimostrato che il fenomeno del transito ciclistico può risultare sostanzialmente conciliabile con gli equilibri di conservazione e con le esigenze di fruizione regolamentata delle aree stesse, costituendo null'altro che un fattore gestionale oggettivamente governabile, in coerenza con i principi istitutivi delle diverse forme di area protetta.

Si tratta ovviamente di consentire modalità di transito che rendano perseguibile la piena integrazione di pedonalità e ciclabilità, attraverso specifiche limitazioni d'uso. Particolare attenzione dovrà essere posta nel contenimento della velocità di transito, allestendo infrastrutture specificamente progettate per questo e per garantire il massimo possibile della sicurezza e dell'integrazione di cui sopra, evitando ogni disturbo inutile ed ogni ripercussione negativa sui profili naturali ed ambientali dell'area attraversata.

La riserva naturale provinciale del lago di Toblino può prestarsi positivamente a questa nuova accezione d'uso, sempre che siano garantite le condizioni qui richiamate, ricostruendo radicalmente in tal senso l'infrastruttura pedonale attualmente esistente, perseguendone l'inserimento nel contesto particolare dei luoghi nel modo più armonico e rispettoso possibile.

Non si tratta dunque di trasformare l'attuale sentiero attrezzato in una ordinaria pista ciclabile, ma di realizzare concretamente ed ordinatamente la possibilità che l'area protetta del Lago di Toblino, pur conservando in ogni caso le finalità per le quali è stata istituita, possa essere attraversata e fruita anche mediante un passaggio in bicicletta. Va chiarito fin d'ora che tale passaggio dovrà comunque rispettare le peculiarità di fruizione dell'area protetta medesima e potrà essere attuato esclusivamente lungo il sentiero attrezzato sulla riva occidentale del bacino lacustre, con l'impegno che tale infrastruttura sia preventivamente ricostruita o rinnovata funzionalmente per gli scopi di cui sopra.

La larghezza media della fascia transitabile non potrà indicativamente superare i 2.5 metri, prevedendo comunque punti di adeguato allargamento localizzato per favorire lo scambio ordinato ed il pieno rispetto della sicurezza di entrambe le forme di transito, pedonale e ciclistico. Il posizionamento della pista dovrà assecondare nel modo migliore possibile tanto il profilo naturale del suolo, quanto la vegetazione arborea presente, e l'impalcato, laddove esso si rende necessario, dovrà permettere sufficiente possibilità di sottopassaggio per la fauna minore.

Va da sé che la velocità ciclistica non dovrà mai superare l'ordinarietà della marcia a passo svelto od al massimo di una normale corsa a piedi corsa su lunghe distanze.

Non sembra superfluo rammentare che nella progettazione dell'infrastruttura e nel suo esercizio dovrà essere in ogni caso garantito un sostanziale raccordo con la tutela delle specie e degli habitat comunitari, che la qualificazione di Z. S. C. delle Rete Natura 2000 conferita alla riserva naturale di Toblino (cod. IT 3120055) richiede espressamente. Di qui l'inderogabilità di una appropriata procedura di valutazione preventiva dell'incidenza ai sensi della Direttiva europea 43/92 Habitat.

Per le necessità di preventiva intesa con i comuni territorialmente interessati, ai sensi di quanto richiamato dal comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, le considerazioni di cui sopra sono state poste all'attenzione del Comune di Madruzzo il quale, con nota n. 6586 di data 27 giugno 2019 (Prot. PAT n. 410091, di data 28/06/2019), ha fornito il proprio parere positivo riguardo alla proposta di modifica di cui trattasi, limitando peraltro a m 2,10 la larghezza media dell'infrastruttura di passaggio ciclopedonale.

Considerato quanto sopra e fatte salve le modifiche di volta in volta già approvate, si propone pertanto di modificare l'impianto normativo contenuto nei provvedimenti istitutivi della Riserva Naturale Provinciale Lago di Toblino, prevedendo la possibilità di percorrere in bicicletta l'infrastruttura attrezzata posta internamente all'area protetta, lungo la riva lacustre occidentale in C.C. Calavino, ritenendo che l'esercizio di tale attività, previa idonea ricostruzione dell'infrastruttura medesima come sopra delineato, non comporti modifiche allo stato fisico e biologico tali da compromettere la salvaguardia dell'area sottoposta a tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- vista la Direttiva europea 92/43 CEE, denominata Habitat;
- vista la L. P. 23.05.2007, n.11;
- vista la propria deliberazione n. 16949 d. d. 30.11.1992, già modificata con successive deliberazioni n. 158 d. d. 18.01.1993, n. 18240 d. d. 17.12.1993, n. 5397 d. d. 15.05.1998, n. 13976 d. d. 11.12.1998 e n. 160 d. d. 31.01.2003;

- visto il parere positivo del Comune di Madruzzo espresso con nota n. 6586 di data 27 giugno 2019;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di modificare la propria deliberazione n. 16949 d. d. 30.11.1992 e successive modificazioni, relativa all'individuazione dell'ex biotopo di interesse provinciale, ora Riserva Naturale Provinciale "Lago di Toblino" ai sensi della L. P. 23.05.2007, n. 11, aggiungendo in particolare a quanto disposto dal punto 3), alinea 10, come già modificato con deliberazione n. 160 d. d. 31.01.2003, dopo "della p.f. 2660" e prima di "C.C. Calavino" le seguenti parole: *"e sul sentiero attrezzato posto lungo la riva occidentale del lago, fra la località "Due Laghi" ed il termine dell'area protetta verso la località "Sarche" in"*;
- 2) di dare pertanto atto che il divieto di cui al punto 3), alinea 10, a seguito delle modifiche indicate al punto 1), ora così recita:

"abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonché entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale ad eccezione delle biciclette sul tratto di stradina situato in corrispondenza della p.f. 2660 e sul sentiero attrezzato posto lungo la riva occidentale del lago, fra la località "Due Laghi" ed il termine dell'area protetta verso la località "Sarche in C.C. Calavino. Non sono altresì ammessi la balneazione, l'uso dei natanti, il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo";
- 3) di precisare che la modifica di cui al punto 1) della presente deliberazione potrà avere efficacia solo in esito ad una idonea ricostruzione delle infrastrutture connesse col sentiero indicato, ovvero al loro rinnovamento strutturale, per gli scopi e con gli accorgimenti ed i limiti dei quali si cita in relazione;
- 4) di confermare quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 16949 d. d. 30.11.1992 e dalle sue modifiche successive;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia e sul Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige;
- 6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano direttamente oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 18:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace